

AUT. N° 53

Reg. n. XIX

AUTORIZZAZIONE IN DEROGA NON SEMPLIFICATA PER ATTIVITA' TEMPORANEA CON IMPIEGO DI IMPIANTI RUMOROSI NELL'AMBITO DELLO SPETTACOLO DA BALLO CON ORCHESTRA MUSICALE, ORGANIZZATO PER I GIORNI 24 E 25 SETTEMBRE 2022, DALL'ASSOCIAZIONE COMITATO FESTEGGIAMENTI SAGRA DELLA NANA NELLA FRAZIONE DI MONTAGNANO, IN PIAZZA TIEN AN MEN.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nell'ambito delle competenze attribuite con provvedimento del Sindaco n. 23 del 19.05.2021 e successiva proroga;

Vista l'istanza presentata in data 05.09.2022 dal Signor Brilli Vittorio, in qualità di Presidente dell'Associazione Comitato Festeggiamenti Sagra della Nana, avente sede legale in Monte San Savino Via Tonacato, n. 17, intesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga non semplificata ai limiti di legge previsti per attività rumorosa temporanea in occasione dello spettacolo da ballo con orchestra musicale, previsto dalle ore 20:00 del 24 settembre 2022 alle ore 01:00 del 25 settembre 2022, a Montagnano in P.za Tien An Men;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del DPCM 01/03/91, anche in deroga ai limiti fissati dal decreto stesso, le attività temporanee possono essere autorizzate, qualora comportino l'impiego di impianti rumorosi;

Considerato, inoltre, che la deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 22.02.2000, attuativa della L.R. n. 89/98, prevede apposite disposizioni riguardanti le modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga non semplificata per lo svolgimento di attività di intrattenimento musicale, qualora queste comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi;

Visto il parere igienico sanitario rilasciato in data 19.09.2022 dall'Azienda USL Toscana Sud Est - Dipartimento Prevenzione – U.F. Prevenzione Igiene Pubblica e della Nutrizione e registrato in pari data al protocollo dell'ente al n. 18.077 (che si allega alla presente autorizzazione) con il quale l'Azienda Sanitaria si esprime in senso favorevole alla deroga dei limiti previsti dal DPCM 14/11/1997, **dalle ore 20:00 del 24.09.2022 alle ore 01:00 del 25.09.2022 esonerando gli organizzatori dal rispetto del "criterio differenziale"**, con le seguenti prescrizioni:

*Il limite massimo nelle fasce orarie di cui sopra sia di **59dB(A)** fino alle ore 01:00, da intendersi come livelli sonori prodotti dall'attività nel suo complesso in facciata agli edifici più esposti su un tempo di misura di 15 minuti come da DPGRT 2/R (livelli di -5 dB se misurati all'interno di ambienti abitativi a finestre aperte);*

Si prescrive inoltre che le apparecchiature per la diffusione musicale vengano tarate, in collaborazione con il T.C.A.A., per il rispetto dei limiti di cui sopra.

La verifica dell'osservanza dei limiti e dell'effettiva riduzione delle emissioni sonore è responsabilità e onere a carico del richiedente, che dovrà garantire la non modificabilità della taratura degli impianti di riproduzione sonora oppure, in caso di impianti di amplificazione portati direttamente dai gruppi musicali, che l'impostazione degli impianti elettroacustici sia tale da rispettare i limiti sopra indicati.

Vista la relazione tecnica per la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta dal tecnico competente in acustica ambientale, Perito Industriale Daniele Severi, allegata alla richiesta di autorizzazione in deroga non semplificata per il periodo 24 – 25 settembre 2022;

Considerato che:

- nel Piano Comunale di Classificazione Acustica, alla zona dove verrà eseguito lo spettacolo da ballo con orchestra musicale con impiego di impianti rumorosi per i quali viene richiesta la deroga è assegnata la IV classe, cui corrisponde il limite acustico di 62 dB(A) per le emissioni in periodo diurno ed il limite acustico di 52 dB(A) per le emissioni in periodo notturno e si applica inoltre il valore limite di immissione differenziale;
- l'art. 19 del Regolamento Comunale sulle attività rumorose, disciplina il rilascio di deroghe non semplificate, nell'ambito di manifestazioni che superano i limiti di immissione acustica previsti;

Vista la L. 447/95;

Vista la L.R.T. 89 DEL 1/12/1998;

Vista la deliberazione del C. R. n. 77/2000;

Visto il D.P.C.M. 1/3/1991;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997;

Visto il Piano Comunale di Classificazione Acustica;

Visto il Regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose (approvato con deliberazione del Consiglio comunale, n. 41 del 30/06/2005);

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA

Il Signor Brilli Vittorio, in qualità di Presidente dell'Associazione Comitato Festeggiamenti Sagra della Nana con sede legale in Monte San Savino (AR) via Tonacato n. 17, nell'ambito della manifestazione organizzata per i giorni 24 – 25 settembre 2022 da tenersi nella frazione di Montagnano in piazza Tien An Men, al superamento dei limiti acustici previsti dal DPCM 14/11/1997, nel periodo **dalle ore 20:00 del 24.09.2022 alle ore 01:00 del 25.09.2022 esonerando gli organizzatori dal rispetto del "criterio differenziale"**, e con le seguenti condizioni e prescrizioni:

*Il limite massimo nelle fasce orarie di cui sopra sia di **59dB(A)** fino alle ore 01:00, da intendersi come livelli sonori prodotti dall'attività nel suo complesso in facciata agli edifici più esposti su un tempo di misura di 15 minuti come da DPGRT 2/R (livelli di -5 dB se misurati all'interno di ambienti abitativi a finestre aperte);*

Si prescrive inoltre che le apparecchiature per la diffusione musicale vengano tarate, in collaborazione con il T.C.A.A., per il rispetto dei limiti di cui sopra.

La verifica dell'osservanza dei limiti e dell'effettiva riduzione delle emissioni sonore è responsabilità e onere a carico del richiedente, che dovrà garantire la non modificabilità della taratura degli impianti di riproduzione sonora oppure, in caso di impianti di amplificazione portati direttamente dai gruppi musicali, che l'impostazione degli impianti elettroacustici sia tale da rispettare i limiti sopra indicati.

Un estratto sintetico della presente autorizzazione è pubblicato nel sito web del Comune.

Monte San Savino, 21.09.2022



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Fabrizio Saiabolini)

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA

Contrassegno telematico annullato e conservato presso la sede dell'impresa;

Codice identificativo n. 0 1 21 056188 286 8

PROT. 18.077
DEL 19.09.22

Arezzo, documento protocollato digitalmente

Al Comune di MONTE SAN SAVINO
Servizio Ambiente
comune@pec.citymonte.it

Oggetto: Autorizzazione comunale in deroga non semplificata ai limiti di emissione sonora. Attività: serate con intrattenimento musicale, evento Sagra della Nana, Piazza Tien An Men e Piazzale dell'Oratorio - Proponente: Sig. Vittorio Brilli, Presidente Comitato Sagra della Nana - PARERE IGIENICO SANITARIO.

Con riferimento alla richiesta inviata da Codesta Amministrazione pratica Sispac n° 4051884 del 17.09.2022

- visti i limiti previsti dal piano di classificazione acustica del Comune per la zona interessata,
- vista la LRT n° 89 del 01/12/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico",
- visto il relativo Regolamento di attuazione n° 2/R del 08/01/2014 e succ. mod.,
- valutata la documentazione trasmessa,
- considerato che la manifestazione si svolge in zone di **classe IV** questa Unità Funzionale di Igiene pubblica e nutrizione esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione in deroga per la manifestazione in oggetto da svolgersi nei giorni:

Data	dalle ore	alle ore
Settembre		
24	20.00	01.00
25	20.00	01.00

esonero gli organizzatori dal rispetto del "criterio differenziale".

PRESCRIZIONI:

il limite massimo nella fasce orarie di cui sopra sia di **59 dB(A) fino alle ore 01.00**

da intendersi come livelli sonori prodotti dalla attività nel suo complesso in facciata agli edifici più esposti su un tempo di misura di 15 minuti come da DPRGT 2/R (livelli di -5 dB se misurati all'interno di ambienti abitativi a finestre aperte).

Azienda USL Toscana sud est



Dipartimento di Prevenzione

Direttore Dr. Giorgio Briganti

U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Distretto Aretina Casentino Valtiberina

Resp. dr.ssa Elena De Sanctis

Via Campo di Marte 27 52100 Arezzo
tel. 0575/254969
fax 0575/255955
elena.desanctis@uslsudest.toscana.it

Responsabile procedimento
dr. Stefano Rossi

Via Pietro Nenni 20 52100 Arezzo
tstefano.rossi@uslsudest.toscana

Struttura organizzativa certificata ISO 9001:2015

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26 53100
Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109 58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54 52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518

WEB:
www.uslsudest.toscana.it

PEC:
ausltoscanasudest@postacert.tosca
na.it

Si prescrive che le apparecchiature per la diffusione musicale vengano tarate, in collaborazione con il T.C.A.A., per il rispetto dei limiti di cui sopra.

La verifica dell'osservanza dei limiti e dell'effettiva riduzione delle emissioni sonore è responsabilità e onere a carico del richiedente, che dovrà garantire la non modificabilità della taratura degli impianti di riproduzione sonora oppure, in caso di impianti di amplificazione portati direttamente dai gruppi musicali, che l'impostazione degli impianti elettroacustici sia tale da rispettare i limiti sopra indicati.

Il presente parere è relativo esclusivamente alla valutazione del disturbo proveniente dall'attività in oggetto contemplata ed esula dalla valutazione del disturbo, potenzialmente presente e caratteristico di tali manifestazioni, dovuto a schiamazzi o traffico veicolare, che non è di competenza di questa U.F.

Si evidenzia che il numero dei giorni in deroga per i quali è stato espresso il presente parere per questa specifica area si sommano ad altri eventualmente autorizzati da Codesto Comune, anche in procedura semplificata, ed il totale non deve superare le durate prescritte dall'art. 16 comma 2 del DPGR 2/R/2014.

Distinti saluti

Il Dirigente Medico della UF Igiene Pubblica e Nutrizione

Dr. Stefano Rossi STEFANO ROSSI
REGIONE
TOSCANA/01386030488
17.09.2022 10:14:37
UTC

Il Responsabile della UF Igiene Pubblica e Nutrizione

D.ssa Elena De Sanctis

NICOLA VIGIANI
REGIONE
TOSCANA/01386030488
19.09.2022 07:18:13
UTC